

## Circolare n. 3 del 13 marzo 2013

### Irap/Costi-Autovetture/Agricoltura

#### Premessa

Con la presente Circolare, intendiamo fornire una prima informazione sulle novità di maggior interesse e, soprattutto, più urgenti in quanto già applicabili dall'inizio dell'anno.

La "Legge di stabilità 2013" è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012, con il n. 228 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Un unico articolo nel quale sono riportati 560 commi che introducono, modificano e sopprimono un elevato numero di disposizioni legislative.

In questa sede focalizziamo le novità di carattere fiscale sull'IRAP, e la deduzione dei costi delle autovetture e sull'agricoltura.

#### Indice

1. Irap deducibile
2. Deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore
3. Rivalutazione del reddito domenicale e agrario
4. Eliminazione tassazione su base catastale delle società agricole

#### 1. Irap deducibile

In ambito Irap, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2013 la Legge di Stabilità è intervenuta incrementando l'importo di alcune deduzioni della base imponibile e definendo il concetto di autonoma organizzazione, ai fini dell'assoggettamento al tributo dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

È stato aumentato l'importo sia della deduzione forfettaria prevista a fronte dell'impiego di dipendenti a tempo indeterminato, sia della deduzione forfettaria

per i soggetti passivi d'imposta con base imponibile non eccedente euro 180.999,91.

È incrementata la deduzione IRAP finalizzata a contrastare il c.d. "cuneo fiscale e contributivo", di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 3, D.Lgs. n. 446/97. In particolare, relativamente a ciascun dipendente a tempo indeterminato, è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a:

- € 7.500 (in luogo di € 4.600) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 13.500 (in luogo di € 10.600);
- € 15.000 (in luogo di € 9.200) ovvero, per i lavoratori di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni, € 21.000 (in luogo di € 15.200), c.d. "deduzione maggiorata", per ogni lavoratore impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

È incrementa, inoltre, l'ulteriore deduzione dalla base imponibile IRAP, prevista dall'art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 446/97, spettante ai soggetti passivi con un valore della produzione inferiore o uguale a € 180.999,91, ora quantificata come segue.

VALORE DELLA PRODUZIONE	DEDUZIONE	
	- Snc, sas e soggetti equiparati e persone fisiche imprenditor - Persone fisiche, società semplici e soggetti equiparati esercenti arti e professioni persone fisiche imprenditori	ALTRI SOGGETTI
Non superiore a € 180.759,91	€ 8.000 + 2.500	€ 8.000
Superiore a € 180.759,91 ma non a € 180.839,91	€ 6.000 + 1.875	€ 6.000
Superiore a € 180.839,91 ma non a € 180.919,91	€ 4.000 + 1.250	€ 4.000
Superiore a € 180.919,91 ma non a € 180.999,91	€ 2.000 + 625	€ 2.000
Superiore a € 180.999,91	NON SPETTANTE	NON SPETTANTE

## 2. Deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto a motore

La Legge di Stabilità per il 2013 ha modificato l'art. 164, comma 1, lett. b) del TUIR, diminuendo dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati non esclusivamente come beni strumentali nell'esercizio di imprese, arti e professioni.

2

Non è stata invece modificata la percentuale di deducibilità relativa ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti che dal 2013, per effetto della modifica apportata all'art. 164 del TUIR ad opera della citata Legge n. 92/2012, passa dal 90% al 70%.

La percentuale di deducibilità resta ferma, invece, all'80% per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio e al 100% per i veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali e per quelli adibiti ad uso pubblico mentre per le deduzioni per le auto aziendali passano al 20%.

La Legge di Stabilità per il 2013 ha ridotto drasticamente la percentuale di deducibilità dei costi per i veicoli non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa, arte o professione.

A partire dall'esercizio 2013, la percentuale viene fissata al 20%, tale misura era già stata oggetto di variazione passando dal 40% al 27,5% dalla Riforma mercato del Lavoro, che viene definitivamente sostituita al 20% dalla Legge di Stabilità.

Nel caso di esercizio di arte o professione, tale limite di deducibilità deve intendersi per un solo veicolo, se l'attività è svolta individualmente, ovvero per un solo veicolo per ogni socio o associato se l'attività è svolta sotto forma di società semplice o di associazione.

La percentuale di deducibilità si applica, per il costo di acquisto, entro un determinato limite massimo di costo storico pari:

in caso di acquisto o leasing, a:

- € 18.075,99 (ragguagliati ad anno in caso di leasing), per le autovetture e gli autocaravan
- € 4.131,66 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i motocicli
- € 2.065,83 (ragguagliati ad anno in caso di leasing) per i ciclomotori in caso di locazione o noleggio
- € 3.615,20 (ragguagliati ad anno), per le autovetture e gli autocaravan
- € 774,69 (ragguagliati ad anno) per i motocicli
- € 413,17 (ragguagliati ad anno) per i ciclomotori

Scende al 70% il bonus per le auto concessi in uso promiscuo ai dipendenti

Passa dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità dei costi anche per le auto in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta: una disposizione stabilita dalla Riforma del mercato del Lavoro, che viene confermata dalla Legge di Stabilità per il 2013.

Non si applicano, invece, le limitazioni previste per la rilevanza del costo di acquisto oppure per i canoni di leasing o le rate di noleggio.

REGIME DI DEDUCIBILITÀ DEI COSTI DELLE AUTOVETTURE AZIENDALI								
Fattispecie	Quote di ammort.to		Canoni leasing		Canoni noleggio		Carburante assicurazione e manutenzione	
	fino al 2012	dal 2013	fino al 2012	dal 2013	fino al 2012	Dal 2013	fino al 2012	dal 2013
Uso esclusivamente strumentale	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tassisti								
Agenti e rappresentanti di commercio	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	nel limite di euro 25.822,84				nel limite di euro 3.615,20			
Generalità imprese	40%	20%	40%	20%	40%	20%	40%	20%
Lavoratori autonomi	nel limite di euro 18.075,99				nel limite di euro 3.615,20			
Uso promiscuo dipendenti	90%	70%	90%	70%	90%	70%	90%	70%
Uso promiscuo amministratori	100% nel limite del fringe benefit sull'importo eccedente il fringe benefit: (40% fino al 2012) 20% dal 2013							

### 3. Rivalutazione del reddito dominicale agrario

La determinazione del reddito sia dominicale che agrario in ragione delle tariffe d'estimo determina, uno sganciamento dei redditi imputabili scollegato alla realtà, soprattutto per quanto concerne il reddito agrario di cui all'art.32.

I redditi dominicali e agrari rideterminati si rendono applicabili a decorrere dall'anno seguente a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe d'estimo.

Attualmente le rendite catastali di riferimento sono quelle di cui al Decreto Ministeriale. 7 febbraio 1984.

Come spesso succede, viene trovata la scorciatoia e per garantire, da un lato un adeguamento e un equilibrio in termini reddituali e dall'altro, e forse in maniera

non troppo celata, un incremento di gettito nelle casse dell'Erario, le rendite vengono non revisionate, ma semplicemente rivalutate.

Tale tecnica è stata ripetutamente utilizzata nel corso degli anni. In un primo tempo, con l'art.31, co.1 della L. n.724/94, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1995 si procedeva ad una rivalutazione rispettivamente nella misura del 45% per il reddito dominicale e del 45% per quello agrario, e poi, in via definitiva fino al periodo di imposta 2012, gli estimi catastali dovevano essere rivalutati, ai sensi dell'art.3, co.50, L. n.662/96, applicando i coefficienti rivalutativi pari all'80% per il reddito dominicale e al 70% per quello agrario.

Il Legislatore è nuovamente intervenuto, in occasione della Legge di Stabilità 2013, utilizzando la medesima tecnica, prevedendo, che, limitatamente ai periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, i valori come sopra determinati dovranno essere ulteriormente rivalutati del 15%.

La norma prevede, altresì, che ai fini della determinazione dell'acconto per l'anno 2013, si deve tener conto del valore dei redditi dominicali ed agrari già rivalutati.

Il Legislatore ha stabilito che il coefficiente rivalutativo da applicare per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli professionali e dai coltivatori diretti iscritti nella previdenza agricola è ridotto al 5%.

#### **4. Eliminazione tassazione su base catastale delle società agricole**

Nell'ambito del settore agricolo sono abrogate alcune disposizioni previste dalla Finanziaria 2007.

In particolare:

- per le società di persone e le srl che assumono la qualifica di società agricole ex art. 2, D.Lgs. n. 99/2004 è eliminata la possibilità di optare per la determinazione del reddito con le modalità fondiarie ai sensi dell'art. 32, TUIR;
- per le società di persone e Srl costituite da imprenditori che esercitano esclusivamente le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci non è più consentito optare per la determinazione del reddito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività del 25%.

Le opzioni già esercitate divengono inefficaci con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (in generale, dal 2015).

Le novità in esame devono essere considerate per la determinazione dell'acconto IRPEF/ IRES dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

\*\*\*\*\*

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Napoli, 13 marzo 2013

Dott. Maurizio Mestrallet  
mauriziomestrallet@fiorentinoassociati.it

Dott. Marco Fiorentino  
marcofiorentino@fiorentinoassociati.it

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero  
mauriziomoccaldi@fiorentinoassociati.it

## DISCLAIMER

La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.